



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n. 381/2018 R.G. promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Paolo Brevi, con domicilio eletto in Torino, via G. C. Cavalli n. 22,

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.

rappresentata e difesa dall'avv. Simone Benelli, con domicilio eletto in Cremona, via Crispi n. 5,

resistente

e contro

INPS

rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1/,

resistente

e contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO – LODI

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domicilio eletto in Milano, via Freguglia n. 1,



resistente

Oggetto: opposizione a cartelle esattoriali.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in via telematica il 12 gennaio 2018, [REDACTED] ha proposto opposizione l'avverso estratto di ruolo in data 15 novembre 2017 e le cartelle esattoriali ivi rinvenibili riferite a crediti INPS per gli anni di imposta 1996 – 2008 (totali euro 64.884,58).

Il ricorrente, previa affermazione della legittimazione attiva di Agenzia delle Entrate Riscossione, ha eccepito la prescrizione di dette cartelle esattoriali e l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso avversario per tardività, avendo il contribuente già da tempo ricevuto la regolare notifica di tutte le cartelle impugate.

Si è costituito ritualmente INPS eccependo l'inammissibilità del ricorso per inoppugnabilità dell'estratto di ruolo in difetto di procedura esecutiva stante la carenza di interesse ad agire.

Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando l'intervenuta prescrizione dei crediti.

Si è costituito l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano – Lodi eccependo la propria carenza di legittimazione passiva essendo state le cartelle riferite alla suddetta Amministrazione notificate dall'Agente di riscossione in forza di iscrizione a ruolo seguita a regolare iter procedurale di contestazione e irrogazione di sanzioni ex L. 689/1981.

All'udienza del 18 aprile 2018, la causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa.

Ciò posto, pur a fronte di pronunciamenti non univoci da parte della Corte di Cassazione, reputa chi scrive che l'azione instaurata dal ricorrente sia sorretta da interesse ad agire, come sancito con ordinanza n. 10809/2017, da intendere qui richiamata.

Venendo ora al merito, lo stesso ricorrente ammette, alla pagina n. 2 dell'atto introduttivo del giudizio, l'avvenuta notifica delle cartelle qui opposte, eccependo tuttavia che le stesse



risultano prescritte “per la mancanza di atti interruttivi infraquinquennali tra l’ultima notifica e la data odierna” (rif. punto 3).

Così non è.

Agenzia delle Entrate ha infatti prodotto in giudizio notifica di preavviso di fermo amministrativo perfezionatasi il 4 luglio 2014 relativamente alle cartelle n. (), n. (), n. () e n. () (notificate tra il 2010 ed il 2011), preavviso non impugnato (doc. 5).

Relativamente alle stesse, quindi, l’opposizione va respinta essendo intervenuti validi atti interruttivi tra la notifica delle cartelle medesime e l’interposizione della presente opposizione.

Sul punto, è appena il caso di aggiungere che la richiesta di esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento di dette cartelle - sul presupposto che la firmataria, madre dell’odierno ricorrente “non riconosce la firma e non ricorda di avere firmato” – risulta del tutto inconferente in ragione della estrema inconsistenza e genericità del rilievo (non venendo nemmeno precisati gli aspetti per i quali la copia differirebbe dall’originale, Cass. n. 7105/2016; n. 7775/2014).

L’opposizione risulta invece fondata con riguardo al preavviso di fermo amministrativo e alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria relativamente alle cartelle n. n. (), n. (), n. () (), n. () e n. () (doc. 4).

Il preavviso di fermo amministrativo, infatti, è stato notificato il 14 ottobre 2003, con riferimento alle prime tra cartelle suddette mentre la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria risulta notificata 5 aprile 2005 in relazione a tutte le predette cartelle.

Ne consegue che, pur essendo intervenuti atto interruttivi della prescrizione tra la notifica alla cartella e l’emissione dell’estratto di ruolo, il lasso di tempo intercorso tra i detti momenti è ampiamente superiore al termine di prescrizione quinquennale (e anche decennale), per cui i relativi crediti devono ritenersi definitivamente prescritti.



Per quanto concerne infine, le residue cartelle oggetto di causa, ferma l'avvenuta pacifica notifica delle stesse, va dichiarata la prescrizione per decorso del termine quinquennale (rif. SS.UU. Corte Cass. n. 23397/2016).

La parziale soccombenza reciproca giustifica la parziale compensazione delle spese di lite in misura di $\frac{1}{4}$ quanto al rapporto processuale tra il ricorrente, INPS e Agenzia delle Entrate. Può disporsi la compensazione delle spese quanto al rapporto tra il ricorrente e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano – Lodi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali oggetti di causa fatta eccezione per le cartelle n. _____ }, n. (_____ n. _____ e n. (_____ delle cui somme conferma la debenza;
- 2) condanna in solido INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in tale frazione in euro 1.200,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA; compensa per il residuo; con distrazione in favore dell'avv. Carlo Paolo Brevi, dichiaratosi antistatario; compensa le spese di lite quanto al rapporto processuale tra il ricorrente e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano – Lodi;
- 3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Milano, 18 aprile 2018

Il giudice
Francesca Saioni

